

ASL6

PG/2016/ 0030203 del 15/09/2016 ore 11,40

Mittente : ALTERIO PAOLO

Assegnatario : Servizi Tecnico Logistici

Classifica : 1.4.7. Fascicolo : 2 del 2016

**Al Commissario Straordinario
Dott.ssa M. Maddalena Giua****Al Responsabile del Servizio Tecnico
Logistico
Dott.ssa Guglielmina Ortu**

sedi

Oggetto: procedura di gara per l'affidamento dell'appalto per la realizzazione del nuovo ospedale di San Gavino Monreale, sulla base del progetto preliminare posto a base di gara e previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, art.53, comma 2 lett.c) Decreto Legislativo n°163/2006 e s.m.i.. – Procedimento preordinato alla eventuale esclusione dalla procedura della , con conseguente annullamento dell'aggiudicazione definitiva disposta con delibera D.G. n. 9 del 18 gennaio 2016. – Comunicazione proposta di definizione del procedimento.


IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**RILEVATO CHE:**

- in esito al procedimento di soccorso istruttorio attivato, previa sospensione dell'aggiudicazione definitiva, nell'ambito della procedura di gara per l'affidamento dell'appalto integrato per la realizzazione del "Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale", la Commissione giudicatrice, sulla scorta dell'esame della documentazione fatta pervenire dalla INSO S.p.a. e dalla Cerruti S.r.l., ha ritenuto superate da entrambi i concorrenti le carenze essenziali precedentemente riscontrate e contestate ed ha rimesso gli atti al RUP ai fini della successiva adozione della delibera di conferma dell'aggiudicazione definitiva in favore della INSO S.p.a., come da verbale in data 10 giugno 2016 (all.1);
- lo scrivente RUP, previo esame congiunto della documentazione amministrativa presentata in gara ed in sede di soccorso istruttorio dalla INSO S.p.a., con nota prot. 2016/0020981 del 28 giugno 2016, ha evidenziato la sussistenza di incongruenze ostative, quanto meno in assenza di opportuni chiarimenti e approfondimenti giuridici, alla conferma dell'aggiudicazione definitiva (all.2);

ATTESO CHE:

- con deliberazione n. 396 del 29 giugno 2016, il Commissario straordinario della ASL, preso atto delle risultanze del soccorso istruttorio e vista la relazione del RUP, ha disposto che fosse avviato il procedimento preordinato alla eventuale esclusione dalla gara della INSO-Sistemi per le Infrastrutture Sociali S.p.a., con conseguente annullamento dell'aggiudicazione definitiva di cui alla deliberazione commissariale n. 9 del 18 gennaio 2016, demandando al RUP tutti i correlati adempimenti (all. 3);
- in esecuzione della delibera soprarichiamata, con nota prot. 2016/0021156 del 29 giugno 2016, lo scrivente RUP, ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, ha comunicato alla INSO S.p.a. l'avvio del procedimento preordinato alla sua eventuale esclusione dalla gara, con conseguente annullamento dell'aggiudicazione definitiva disposta in suo favore, assegnandole il termine di dieci giorni dal ricevimento della stessa comunicazione per presentare chiarimenti e osservazioni di carattere strettamente giuridico (all. 4);
- nella menzionata nota sono state illustrate, come di seguito, le ragioni ritenute ostative alla conferma dell'aggiudicazione definitiva, fatti salvi successivi approfondimenti e l'acquisizione di chiarimenti e elementi di valutazione di carattere giuridico idonee a superarle:
"dall'esame congiunto dei documenti e delle dichiarazioni presentati dalla INSO a corredo dell'offerta ed a seguito del soccorso istruttorio emergono incongruenze che non consentono allo scrivente RUP di proporre al Direttore generale di prendere atto degli esiti del soccorso istruttorio e confermare l'aggiudicazione definitiva precedentemente sospesa;
le menzionate dichiarazioni, considerate nel loro complesso, recano infatti le seguenti indicazioni contraddittorie ed inconciliabili:
la INSO ha indicato ai fini della progettazione, un costituendo raggruppamento temporaneo composto dalle Società di Ingegneria G.P.A. Ingegneria S.r.l., con sede in San Giovanni Valdarno e Studio Valle Progettazioni S.r.l., con sede in Roma;
le stesse Società di ingegneria hanno presentato in gara la dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento temporaneo nel quale la G.P.A. Ingegneria S.r.l. avrebbe assunto il ruolo di capogruppo mandataria e la Studio Valle Progettazioni S.r.l. la veste di mandante;

pg 1



in sede di soccorso istruttorio il Dott. Geol. Gianni Focardi, che aveva sottoscritto la "Relazione geologica" presentata col progetto definitivo costituente l'offerta tecnica, nell'Allegato P. ha dichiarato di partecipare alla gara, per conto della INSO, quale "progettista indicato e incaricato dall'impresa", in veste di "operatore economico che svolgerà la progettazione in sub-raggruppamento temporaneo di progettisti di cui all'art. 90, comma 1, lett. g) del decreto legislativo n. 163 del 2006, in qualità di mandante del predetto sub-raggruppamento di progettisti" come "libero professionista individuale";

pur volendo considerare, e comunque ammesso e non concesso, sulla base di un'interpretazione sostanzialistica della documentazione presentata ai fini dell'ammissione alla procedura, che l'indicazione e l'incarico del Dott. Geol. Gianni Focardi siano impliciti nella presentazione in gara della Relazione geologica sottoscritta dallo stesso professionista e, in sede di soccorso istruttorio, nella trasmissione, da parte della INSO S.p.a., delle dichiarazioni rese dallo stesso professionista circa l'assenza di cause di esclusione ed i lavori per i quali erano stati svolti servizi tecnici nel decennio, rimane il fatto che l'inserimento, come libero professionista mandante, del Dott. Geol. Gianni Focardi nel raggruppamento preposto alla progettazione comporta una modifica, in senso accrescitivo, dello stesso raggruppamento temporaneo, così come definito per la sua composizione dalla dichiarazione di impegno congiuntamente sottoscritta dalle sole società di ingegneria G.P.A. Ingegneria S.r.l. e Studio Valle Progettazioni S.r.l., che non sembra possa ritenersi superata dalla dichiarazione unilaterale di cui al punto 8.b) dell'allegato P., con la quale il Dott. Geol. Gianni Focardi si è impegnato "quale operatore economico mandante del sub-raggruppamento di soli progettisti a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all'operatore economico a tale scopo individuato nella dichiarazione dello stesso, qualificato come capogruppo mandatario ...".

ACCERTATO CHE:

- la INSO S.p.a., avvalendosi della facoltà concessale, con lettera in data 8 luglio 2016 a firma del procuratore speciale Luca Sciuolo, ha formulato osservazioni allegando ad esse un documento (all. 5), per contestare la sussistenza dei presupposti per procedere alla sua esclusione e conseguentemente all'annullamento dell'aggiudicazione in suo favore;

VISTA

- la lettera, senza data, registrata al prot. PG/20160024941 del 27 luglio 2016, con la quale la Cerruti S.r.l. ha chiesto di partecipare al procedimento, in quanto titolare di un interesse contrapposto a quello vantato dalla INSO S.p.a., che mira a conservare l'aggiudicazione in suo favore (all.6);

- la nota prot. PG/2016/0026412 dell'8 agosto 2016 con la quale lo scrivente RUP ha ritenuto l'istanza della Cerruti S.r.l. meritevole di accoglimento e le ha assegnato un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni, con conseguente proroga di trenta giorni per la definizione del procedimento (all. 7);

- la lettera del 16 agosto 2016, protocollo PG/2016/0027225 in pari data, con la quale la Cerruti S.r.l. ha presentato le sue deduzioni, sostenendo che la INSO S.p.a. deve essere esclusa, per plurimi motivi, dalla gara di cui trattasi (all. 8);

RAVVISATA

L'opportunità di confutare le controdeduzioni formulate dalla INSO S.p.a. in merito ai possibili motivi di esclusione indicati nella comunicazione di avvio del relativo procedimento anche alla luce delle censure dedotte dalla Cerruti S.r.l. nei ricorsi, seguiti da motivi aggiunti, proposti dinanzi al T.A.R. Sardegna, e dei rilievi formulati con lettera del 16 agosto 2016;

ESAMINATI

gli atti della procedura, ivi compresa la documentazione presentata dalla INSO in gara, in sede di soccorso istruttorio e in fase di verifica dei requisiti;

OSSERVA

A. I PRINCIPI INFORMATIVI DELLA MATERIA

A.1. Prima di entrare nel merito delle criticità oggetto di contestazione che potrebbero condurre all'esclusione dalla gara della INSO S.p.a., è opportuno soffermarsi brevemente sui principi, anche di derivazione comunitaria, che informano la materia degli appalti pubblici e debbono essere tenuti ben presenti in sede di interpretazione ed applicazione della normativa di settore; esame che risulta fondamentale alla luce dei più recenti indirizzi della giurisprudenza che di tali principi fanno applicazione.

A.2. In particolare vengono in rilievo i principi euro-unitari, di matrice giurisprudenziale, di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, che costituiscono il sostrato del "favor participationis", unitamente ai principi di libera circolazione delle merci, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei



pg 2

servizi di cui al Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), nonché i principi ad essi correlati, come quelli di parità di trattamento, non discriminazione, mutuo riconoscimento, proporzionalità e trasparenza, sulla cui portata si sono di recente soffermate sia la Corte di Giustizia U.E., nella decisione della Sezione Sesta 2 giugno 2016, C. 27/15, sia l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 19 del 27 luglio 2016. A detti principi si accompagna la regola, di carattere trasversale, che degli stessi costituisce sostanziale sintesi, relativa alla "tutela della concorrenza", che assurge a materia attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione.

A.3. Nella decisione sopra richiamata, la Corte di Giustizia, dopo aver sottolineato che "secondo una giurisprudenza costante ..., ai sensi dell'art. 2 della direttiva 2004/18, spetta all'amministrazione aggiudicatrice osservare rigorosamente i criteri da essa stessa stabiliti" (punto 39) e che "tale considerazione vale a maggior ragione allorché è in gioco un'esclusione dalla procedura", ha dichiarato che "il principio di parità di trattamento e l'obbligo di trasparenza devono essere interpretati nel senso che ostano all'esclusione di un operatore economico di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in seguito al mancato rispetto, da parte di tale operatore, di un obbligo che non risulta espressamente dai documenti relativi a tale procedura o dal diritto nazionale vigente, bensì da un'interpretazione di tale diritto e di tali documenti nonché dal meccanismo diretto a colmare, con un intervento delle autorità o dei giudici nazionali, le lacune presenti in tali documenti. In tali circostanze, i principi di parità di trattamento e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di consentire all'operatore economico di regolarizzare la propria posizione e di adempiere tale obbligo entro un termine fissato dall'amministrazione aggiudicatrice." Nel motivare la sua decisione la Corte di Giustizia ha inoltre evidenziato che i principi di trasparenza e di parità di trattamento che disciplinano tutte le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici richiedono che le condizioni sostanziali e procedurali relative alla partecipazione di un appalto siano chiaramente definite in anticipo e rese pubbliche, in particolare gli obblighi a carico degli offerenti, affinché questi ultimi possano conoscere esattamente i vincoli procedurali ed essere assicurati del fatto che gli stessi requisiti valgano per tutti i concorrenti.

Per parte sua, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 19/2016, con riferimento ad una fattispecie concernente l'omessa specificazione, da parte di un concorrente, degli oneri di sicurezza aziendale, in difetto di apposita prescrizione della disciplina di gara- nel fare ampio richiamo alla citata decisione della Corte di Lussemburgo, ha affermato:

- "[alla luce di questo ulteriore contributo recentemente offerto dalla giurisprudenza comunitaria all'elaborazione della portata dei principi di parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità (e, più in generale, di quelli di tutela dell'affidamento e di certezza del diritto)], deve ritenersi che, in un caso come quello esaminato dall'ordinanza di rimessione, la regola della esclusione automatica, senza il previo esercizio della soccorso istruttorio, del concorrente che non abbia specificato nell'offerta gli oneri di sicurezza risulti sproporzionata e sostanzialmente iniqua";

- "l'Amministrazione ha ingenerato in capo ai concorrenti un significativo affidamento circa la non sussistenza dell'obbligo di indicare nell'offerta economica gli oneri di sicurezza";

- "infatti, nei documenti di gara questo obbligo non è stato in alcun modo richiamato, ma anche nella predisposizione dei moduli per la presentazione dell'offerta la stazione appaltante non ha previsto l'indicazione della voce in questione, circostanza quest'ultima che, nonostante la natura non vincolante di tali moduli, assume particolare rilievo se si considera che per adempiere all'obbligo in esame il concorrente avrebbe dovuto, di propria iniziativa, integrare la scheda predisposta dalla stazione appaltante, tramite l'inserimento di una dichiarazione aggiuntiva non richiesta espressamente."

Costituisce espressione di questi principi, o comunque è preordinato alla loro effettiva applicazione, l'istituto del soccorso istruttorio (allargato o a pagamento) che risponde al tempo stesso all'esigenza di svolgere il confronto competitivo tra tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti sostanziali di partecipazione alla gara e consentire all'amministrazione aggiudicatrice di individuare l'offerta più conveniente.

In estrema sintesi, secondo quanto si ricava dalla richiamata giurisprudenza, che mira a conciliare il principio di etero integrazione con il favor participationis, l'esclusione di un concorrente che non abbia osservato prescrizioni estranee alla disciplina di gara, pur derivanti da norme di legge o regolamentari, non può essere legittimamente disposta se non previo esercizio del soccorso istruttorio conclusosi con esito negativo.

B. LA LEX SPECIALIS DI GARA

B.1. In punto di fatto, il disciplinare di gara, per quanto rileva in questa sede, prevedeva:

Con riferimento ai "requisiti speciali per la progettazione" (paragrafo 7.2):

"I concorrenti devono, inoltre, essere in possesso dei requisiti previsti per l'affidamento dei servizi di progettazione di cui all'articolo 263 e 267 del Regolamento, documentati, qualora siano in possesso della



pg 3

qualificazione per progettazione e per costruzione, sulla base della attività di progettazione della propria struttura tecnica o, nel caso in cui lo staff interno non abbia i suddetti requisiti, di progettisti indicati o associati e, qualora i concorrenti siano in possesso della qualificazione di sola costruzione, esclusivamente sulla base della attività di progettazione di progettisti indicati o associati. Anche in caso di possesso della qualificazione SOA in progettazione e costruzione e non si proceda con progettisti esterni, occorrerà, pertanto, dimostrare comunque, tramite la propria struttura tecnica, quanto richiesto per i progettisti esterni. I requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 263, comma 1, del Regolamento sono costituiti, qualsiasi sia l'articolazione della struttura operativa di progettazione (professionista singolo o raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, verticale o misto), da:

- a) omissis;
 b) espletamento - nel decennio precedente la data di pubblicazione del presente bando - di servizi tecnici riguardanti lavori di importo globale pari ad almeno:

ID Opere	Classe	Grado di complessità	Categoria	Importo lavorazione (euro)	Importo lavori (pari a 1,5 volte l'importo lavori) nel decennio (euro)
E.10	Vd	1.20	EDILIZIA	14.232.030	21.348.045
S.01	Vf	0.7	STRUTTURE	9.743.720	14.615.580
IA.02	III/b	0.85	IMP. MECCANICI	11.001.060	16.501.590
IA.03	III/c	1.3	IMP. ELETTRICI	8.810.140	13.215.210
E.06	I/c	095	SIST. ESTERNE	6.646.480	9.969.720

c) svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi ("Servizi di Punta") di cui all'art. 252, relativi ai Lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei Lavori di cui alla precedente tabella, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0.60 volte l'importo stimato dei Lavori per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare;

d) numero medio annuo del personale impiegato relativo ai migliori tre anni del quinquennio

Si precisa e stabilisce che:

... omissis

d) ai fini di dimostrare i requisiti di cui all'articolo 263 del Regolamento, all'importo dei lavori progettati si applicano i seguenti coefficienti riduttivi: 0,25 qualora il progetto sia preliminare; 0,35 qualora il progetto sia definitivo; 0,40 qualora il progetto sia esecutivo.

... omissis ...

Resta stabilito che i concorrenti, a pena di esclusione dalla gara devono, ai sensi dell'articolo 90, comma 7, del Codice, affidare la progettazione dell'intervento, ad una struttura operativa (gruppo di progettazione) - facente parte della struttura tecnica del concorrente o facente parte di strutture esterne al concorrente - costituita da perlomeno i seguenti professionisti (le professionalità specificate possono essere possedute anche da uno stesso tecnico in numero comunque non superiore a due):

- Ingegnere abilitato alla progettazione di opere edili (coordinamento attività di progettazione)
- Ingegnere abilitato alla progettazione strutturale - sicurezza - antincendio
- Ingegnere abilitato alla progettazione impianti meccanici-idrici energie alternative
- Ingegnere abilitato alla progettazione impianti elettrici e speciali

Con riferimento al "contenuto della Busta A - Documentazione Amministrativa (paragrafo 10)

"Nella busta "A - Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

... omissis

IV) dichiarazione del progettista o dei progettisti del gruppo di progettazione indicato/i o associato/i, resa ai sensi dell'art.47 del d.P.R. 445/2000, che attesti di essere in possesso dei requisiti di "capacità economica e finanziaria e capacità tecnico- organizzativa" stabiliti nel presente disciplinare di gara;

V) (in ogni caso)

tabella, debitamente sottoscritta dal progettista (appartenente alla struttura tecnica del concorrente, indicato o associato) con allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i, nella quale per ognuno dei servizi di ingegneria e di architettura di progettazione relativi ad opere rientranti nelle classi e categorie OG1 CAT. VIII, OG11 CAT. VIII, OG3 CAT. V di cui negli ultimi dieci anni anteriori alla data di pubblicazione del bando sono indicati:

a) il committente, che potrà essere pubblico o privato;

pg 4

- b) l'oggetto e l'importo dei lavori cui si riferiscono i servizi svolti;
- c) il soggetto che ha svolto il servizio;
- d) la natura delle prestazioni effettuate;
- e) la data di inizio e di fine del servizio;
- f) gli estremi del provvedimento di approvazione tecnica del progetto da parte dell'Organo competente ad esprimere parere (in mancanza di tale indicazione l'intervento non viene valutato ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al paragrafo 7.2 del presente disciplinare di gara).

... omissis

IX) dichiarazione del progettista o dei progettisti del gruppo di progettazione indicato/i o associato/i, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 445/2000, che attesti, indicandole specificatamente, di non essere in alcuna delle condizioni preclusive di cui al paragrafo 3 (condizioni di partecipazione) del presente disciplinare di gara.

... omissis

La domanda, le dichiarazioni, le attestazioni e le documentazioni dovranno essere presentate sulla base della modulistica allegata al presente disciplinare."

Con riferimento al contenuto della busta b - offerta tecnico-organizzativa (paragrafo 11)

Nella busta "B - Offerta tecnico-organizzativa" devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

1) Progetto definitivo dell'intervento redatto nel rispetto del progetto preliminare posto a base di gara composto:

a) dagli elaborati grafici e descrittivi indicati nell'art. 24 lettere: a)- b)- c)- d)- e)- f)- g)- h)- i)- n)- o)- del Regolamento;

omissis ...

2) relazione illustrativa, corredata da elaborati grafici [schemi W.B.S. (Work Breakdown Structure), diagrammi di Pert, (Program Evaluation and Review Technique), diagrammi Gantt], relativa agli studi che saranno condotti e alle modalità che saranno seguite per la redazione del successivo livello di progettazione esecutiva nonché dei contenuti funzionali, tecnici e innovativi di tali progetti; la relazione dovrà essere sottoscritta dai tecnici che faranno parte della struttura di progettazione esecutiva dell'intervento e potrà essere corredata dalla documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero massimo di tre progetti redatti dai predetti tecnici ritenuti dagli stessi esplicativi dei contenuti della relazione; i progetti dovranno riguardare esclusivamente lavori delle classi e categorie dell'elencazione contenuta nell'articolo 14 della legge 2 marzo 1949; la relazione dovrà essere di non più di trenta pagine e la documentazione per ogni progetto di un numero di schede comprese tra tre e cinque se in formato A3 e tra sei e dieci se in formato A4;

3) relazione descrittiva corredata da elaborati grafici (schemi W.B.S. (Work Breakdown Structure) diagrammi di Pert, (Program Evaluation and Review Technique), comprendenti i curriculum dei tecnici che faranno parte della struttura incaricata della progettazione esecutiva e di quelli che faranno parte della struttura tecnico-organizzativa incaricata di dirigere l'esecuzione dei lavori."

Con riferimento al soccorso istruttorio (paragrafo 4.5):

"Ai sensi dell'Art. 38, c. 2-bis, del D.Lgs N° 163/2006 e s.m.i., la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all'Art. 38, del medesimo disposto normativo, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di €. 50.000,00 (Euro Cinquantamila/00), il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, questa stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, questa stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. Le disposizioni di cui articolo 38, c. 2-bis, del D.Lgs. N° 163/06, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

Si precisa che gli elementi e le dichiarazioni essenziali sono tutti quelli, nessuno escluso, richiesti dalle norme di gara per poter partecipare alla stessa.

Sono fatte salve le disposizioni in materia di esclusione previste dall'Art. 46, c. 1-bis del D.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., per le quali non vige il disposto normativo di cui all'Art. 38, c. 2-bis, del D.Lgs. N. 13/2006 e s.m.i.

...



B.2. In sede di chiarimenti, nel rispondere al quesito n. 55 [formulato in questi termini: "Nell'allegato P del bando (dichiarazione cumulativa progettisti) alla pg. 4 pto 1.d) si elencano le 'figure professionali richieste dagli atti di gara', l'ultima figura dell'elenco è il geologo che non compare tra le figure richieste dal disciplinare alla fine del pto 7 nella pg. 18)], l'Amministrazione ha precisato che "si conferma che è corretto considerare valide le figure professionali elencate nel Disciplinare e non quelle riportate nell'Allegato P".

Al tempo stesso, il menzionato Allegato P., concernente le dichiarazioni che dovevano essere rese dai progettisti esterni, non recava specifico riferimento alla "abilitazione antincendio".

B.3. Infine, essendo afferente ad un appalto integrato indetto ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. c, del Codice, il progetto preliminare a base di gara, per precisa scelta della stazione appaltante, risultava corredato da una puntuale "Relazione geologica", secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 3, lett. a del Regolamento.

B.4. Riassumendo pertanto:

- il disciplinare di gara non stabiliva che il geologo dovesse necessariamente far parte del "gruppo di progettazione" pur prevedendo che i concorrenti presentassero, col progetto definitivo, la "relazione geologica";
- i requisiti speciali per la progettazione dovevano essere dichiarati e documentati con esclusivo riferimento all'attività di progettazione in senso stretto, di competenza degli ingegneri ed architetti, come risulta confermato dal riferimento alle classi delle opere da progettare e all'attribuzione di un diverso peso ponderale ai servizi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
- la struttura operativa preposta alla progettazione doveva essere costituita, a pena di esclusione, da ingegneri in possesso di varie abilitazioni (tra cui quella antincendio);
- ai fini del soccorso istruttorio il disciplinare considerava essenziali "i soli elementi e dichiarazioni richiesti dalle norme di gara per poter partecipare alla stessa" ed a seguito del suo esercizio il concorrente poteva essere legittimamente escluso solo in caso di mancata o incompleta presentazione di quanto richiesto ai fini della sanatoria.

C. I DOCUMENTI E LE DICHIARAZIONI PRESENTATE IN GARA DALLA INSO ED IL SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Alla luce delle prescrizioni contenute nel disciplinare la INSO ha presentato con l'offerta tecnica:

a) la "Relazione geologica" predisposta dal Dott. Geol. Gianni Focardi e dal medesimo sottoscritta unitamente alla INSO ed ai progettisti; (all.9)

b) l'elaborato di cui all'art. 11, punto 2, del disciplinare denominato "Relazione Illustrativa della Progettazione esecutiva", che a pag. 2 definisce l'organigramma della progettazione esecutiva, il quale ricomprende la figura del "geologo" e prevede varie unità operative, tra cui quella riferita alla geologia; (all.10)

c) l'elaborato di cui all'art. 11, punto 3, denominato "Relazione descrittiva", che:

- a pag. 45 individua la "struttura tecnica organizzativa incaricata della progettazione esecutiva", costituita dalla G.P.A. Ingegneria S.r.l., capogruppo mandataria, e dalla Studio Valle Progettazioni S.r.l., mandante, e composta, come risulta dalle seguenti figure: Progettista responsabile: Prof. Ing. Paolo Spinelli; Coordinamento attività di progettazione - Ingegnere abilitato alla progettazione di opere edili: Prof. Arch. Tommaso Valle; Architettura - Architetto abilitato per la progettazione architettonica: Prof. Arch. Tommaso Valle; Strutture - Ingegnere abilitato alla progettazione delle strutture: Prof. Ing. Paolo Spinelli; Impianti meccanici - Ingegnere abilitato alla progettazione di impianti meccanici-idrici ed energie alternative: Prof. Ing. Giovanni Cardinale; Impianti elettrici - Ingegnere abilitato alla progettazione di impianti elettrici e speciali: Prof. Ing. Paolo Spinelli; Sanità - Consulente sanitario: Dott. Fabrizio Mastrilli; Layout sanitario: Arch. Amelia Mutti e Arch. Elisabetta Bucci; Acustica - Tecnico abilitato in acustica: Dott. Ing. Fabio Miniati; Geologia - Geologo abilitato: Dott. Geol. Gianni Focardi; Sicurezza - Architetto abilitato per il coordinamento della sicurezza di cantiere: Dott. Arch. Gianluca Valle; Antincendio - Ingegnere abilitato alla progettazione antincendio: Prof. Ing. Paolo Spinelli; (all.11)

- alle pag. 94/96, riporta il curriculum vitae e gli incarichi di supporto alla progettazione di opere per enti pubblici espletati dal Dott. Geol. Gianni Focardi. (all.12)

Tutti i suddetti elaborati risultano sottoscritti sia dalla concorrente INSO S.p.a. che dai legali rappresentanti delle Società di ingegneria preposte alla progettazione, e cioè la G.P.A. Ingegneria S.r.l. e la Studio Valle Progettazioni S.r.l.

Da questi documenti, debitamente firmati e di cui lo scrivente RUP ha preso visione nel corso del presente procedimento, si ricava che l'operatore economico concorrente, la INSO S.p.a., ha direttamente o indirettamente incaricato come geologo, ai fini della progettazione definitiva ed esecutiva, il Dott. Geol. Gianni Focardi che, come risulta dal documento allegato alle osservazioni presentate dalla INSO, aveva

precedentemente concordato con la G.P.A. Ingegneria S.r.l. l'ammontare del compenso per la sua prestazione.

Inoltre, nei frontespizi di tutti gli elaborati facenti parte del progetto definitivo, compare, accanto ai nomi dei consulenti (sanitario e acustico), il nominativo del geologo Dott. Geol. Gianni Focardi.

La INSO non ha invece prodotto in sede di gara la dichiarazione del Dott. Geol. Gianni Focardi concernente l'insussistenza di cause di esclusione.

Cosicché, in seguito all'attivazione del soccorso istruttorio a pagamento, la Commissione giudicatrice, tenuto conto delle disposizioni contenute nel disciplinare di gara, come da verbale del 10 maggio 2016, ha chiesto alla INSO di presentare:

"1) Allegato P "Dichiarazione cumulativa - assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione (progettisti esterni all'Impresa)"

2) Allegato P.263 "Lavori per i quali sono stati svolti i servizi tecnici nel decennio - Unità di personale tecnico utilizzato nel triennio utile.

Sottoscritti dal Geologo Dott. Gianni Focardi."

La INSO ha ottemperato alla richiesta trasmettendo le dichiarazioni sopra richiamate con lettera del 20 maggio 2016.

Nel contesto della dichiarazione di cui all'Allegato P il Dott. Geol. Gianni Focardi ha dichiarato di essere un progettista indicato e incaricato dall'Impresa concorrente costituendosi quale "operatore economico che svolgerà la progettazione in sub raggruppamento di progettisti di cui all'art. 90, comma 1, lett. g del D.lgs. n. 163/2006, in qualità di mandante" come "libero professionista individuale".

Posto che nella citata dichiarazione il Dott. Geol. Gianni Focardi si è qualificato come mandante del sub raggruppamento di progettisti e che la INSO aveva indicato in gara, ai fini della progettazione, un costituendo raggruppamento composto dalle sole società di ingegneria G.P.A. Ingegneria S.r.l., mandataria, e Studio Valle Progettazioni S.r.l., mandante, senza far menzione del Dott. Geol. Gianni Focardi, lo scrivente RUP, ritenendo inconciliabili le citate dichiarazioni, ha avviato il procedimento preordinato alla eventuale esclusione della INSO e all'annullamento dell'aggiudicazione definitiva in suo favore che deve essere ora definito.

D. LA PROPOSTA DI DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO

D.1. Le contestazioni mosse dallo scrivente RUP nei confronti della INSO riguardano essenzialmente due profili:

1) la mancata indicazione, nella domanda di partecipazione alla gara presentata dalla concorrente INSO S.p.a., del Dott. Geol. Gianni Focardi in qualità di geologo;

2) l'incongruenza che si rileva dalla documentazione prodotta dalla concorrente IN.SO. S.p.A., in gara e nel contesto del soccorso istruttorio, costituita in particolare dalla mancata corrispondenza tra la dichiarazione resa, in sede di soccorso istruttorio, dal Dott. Geol. Gianni Focardi circa il suo ruolo di libero professionista mandante del costituendo raggruppamento incaricato della progettazione dalla INSO S.p.a. e la dichiarazione di impegno a costituire tale raggruppamento presentata in gara dalla G.P.A. Ingegneria S.r.l. e dalla Studio Valle Progettazione S.r.l..

In questa sede pare altresì opportuno confutare gli ulteriori rilievi formulati dalla CERRUTI, riguardanti:

- l'omessa indicazione, da parte della INSO, del professionista in possesso dell'abilitazione antincendio;

- la mancata sottoscrizione dell'offerta economica da parte del Dott. Geol. Gianni Focardi.

Per risolvere tali problematiche e stabilire se le irregolarità contestate alla IN.SO. abbiano carattere essenziale o meramente formale e, nel primo caso, siano suscettibili o meno di essere sanate, occorre tenere in considerazione i principi enunciati in ultimo dalla Corte di Giustizia UE e dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, cui si è fatto cenno nel paragrafo A, che, seppure riferiti a fattispecie differenti, hanno sicuramente portata generale e debbono perciò orientare la decisione che deve essere assunta in esito al presente procedimento.

D.2. Come detto, il disciplinare di gara, pur prevedendo che il progetto definitivo fosse corredato dalla relazione geologica (che la legge riserva alla competenza esclusiva del geologo), nel definire la composizione minima del "gruppo di progettazione" non richiedeva la presenza, tanto meno a pena di esclusione, del geologo, stabilendo che lo stesso fosse costituito da ingegneri in possesso di varie abilitazioni. Inoltre, in sede di chiarimenti, la stazione appaltante ha precisato, sempre con riferimento alla composizione del gruppo di progettazione, che i candidati dovevano attenersi a quanto previsto dal disciplinare senza tener conto del fatto che il modello di dichiarazione di cui all'allegato P indicava il geologo tra le figure professionali preposte alla progettazione. Dinanzi a questa discrasia della disciplina di gara deve pertanto ritenersi che la IN.SO. S.p.A. sia incorsa in errore scusabile nell'indicare come progettista esterno un costituendo raggruppamento temporaneo composto dalla GPA Ingegneria S.r.l. e dalla Studio Valle Progettazioni s.r.l. del quale non fa parte il geologo che ha redatto la relazione geologica

pg 7

a corredo del progetto definitivo presentato in gara; geologo, peraltro, nominativamente individuato nella persona del Dott. Geol. Gianni Focardi, quale componente della struttura operativa incaricata della progettazione esecutiva.

D.3. In primo luogo occorre rilevare che il progetto definitivo presentato in gara dalla IN.SO. S.p.A. è stato redatto da professionisti in possesso di idonea qualificazione e quindi, per ciò che concerne la relazione geologica, da un geologo. Infatti la relazione geologica risulta regolarmente sottoscritta dal Dott. Geol. Focardi, oltre che dalla IN.SO. S.p.A. e dai legali rappresentanti e direttori tecnici delle società di ingegneria indicate in apposita dichiarazione resa in gara.

Tuttavia, sul piano formale, almeno stando ad un precedente del Consiglio di Stato (Sez. V, 16 marzo 2005, n. 1075) e ad alcuni pronunciamenti dell'ANAC (determinazione n. 3/02 pareri di precontenzioso n. 258/08 e 52/2010) il geologo avrebbe dovuto, in alternativa:

- far parte, necessariamente come mandante, del costituendo Raggruppamento indicato per la progettazione (poiché la relazione geologica è attività di supporto tecnico a quest'ultima);
- essere socio, amministratore, direttore tecnico, dipendente o collaboratore a progetto di una delle società di ingegneria indicate per la progettazione.

Infatti, sia il Giudice Amministrativo che l'ANAC, nell'affrontare tale questione, hanno escluso dal novero delle forme di collaborazione che rendono l'attività professionale riferibile ad una società di ingegneria "i rapporti di consulenza professionale ad hoc che possono configurarsi come forma di subappalto, esplicitamente vietata dalle norme per la redazione della relazione geologica, in particolare qualora tale rapporto non risulti dichiarato e quindi formalizzato prima dell'affidamento dell'incarico".

È opportuno comunque sottolineare che tali pronunce riguardano tutte procedure di affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, nell'ambito delle quali i progettisti hanno il ruolo di concorrenti. In un appalto integrato, invece, i "progettisti indicati" non assumono la veste di concorrente e, ai fini della predisposizione dell'offerta tecnica, instaurano con l'impresa concorrente (che in caso di aggiudicazione dovrà eseguire i lavori) un rapporto di natura squisitamente privatistica. Ciò non toglie che, come previsto dall'art. 53, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche i progettisti indicati, sussistendo un interesse pubblico in tal senso, devono possedere i requisiti di carattere generale e speciale prescritti dal bando di gara.

In altre parole né il Codice dei contratti pubblici, né altre disposizioni definiscono il tipo di rapporto giuridico che deve intercorrere tra l'impresa concorrente ed i progettisti indicati.

Pertanto, essendo pacifico ed incontestabile che il progetto definitivo presentato in gara dalla IN.SO., indipendentemente dalle previsioni del disciplinare, è stato elaborato da un gruppo di progettazione composto da professionisti in possesso delle qualificazioni prescritte per la parte di prestazione svolta da ciascuno, risulta priva di rilievo, o comunque ha rilievo esclusivamente formale, la modalità con la quale il geologo è stato coinvolto nell'attività di progettazione.

Nè può ritenersi che la prestazione del geologo che ha direttamente sottoscritto la relazione geologica, elaborato del progetto definitivo presentato in gara come offerta tecnica, possa integrare un subappalto illecito ai sensi dell'art. 91, comma 3, del Codice. Nel caso in esame, infatti, potrebbe configurarsi un subappalto solo se la relazione geologica fosse stata predisposta da un ingegnere con la consulenza del geologo. Ma, come si è detto, negli elaborati progettuali il geologo, a differenza di altri professionisti che hanno collaborato alla stesura del progetto, non è qualificato come consulente.

Inoltre, ammesso che possa essere preso in considerazione il documento prodotto dalla IN.SO. con le osservazioni al presente procedimento, l'accordo stipulato dalla GPA Ingegneria S.r.l. col Dott. Geol. Focardi ha ad oggetto la redazione delle relazioni geologiche e reca una data antecedente a quella di presentazione dell'offerta. Con la conseguenza che nella fattispecie non può ritenersi che il rapporto instaurato dalla GPA Ingegneria S.r.l. col Dott. Geol. Focardi, ratificato o comunque condiviso dalla IN.SO. con la presentazione dell'offerta, integri un subappalto illecito ai sensi dell'art. 91, comma 3, del Codice.

Per completezza è bene far presente che la pronuncia del Consiglio di Stato-Sez.V, 21 aprile 2016, n. 1595, pur riguardando un appalto integrato, non si attaglia al caso in esame, riferendosi ad una ipotesi in cui mancava l'indicazione del geologo, che avrebbe dovuto essere individuato ex post solo in fase di progettazione.

In definitiva, a seguito di un più attento esame degli atti della procedura e del necessario approfondimento delle sottese problematiche giuridiche, si rileva che il geologo, seppure non inserito nel raggruppamento temporaneo alla luce delle prescrizioni dettate dalla lex specialis di gara, è stato direttamente coinvolto nella progettazione e nominativamente indicato nell'organigramma della progettazione esecutiva.

Del pari non può ritenersi che la partecipazione del geologo alla progettazione integri un'ipotesi di sub-avvalimento o di avvalimento a cascata. Infatti l'avvalimento si configura solo allorché l'operatore ausiliario fornisca i requisiti di partecipazione all'operatore ausiliato e non quando esegua direttamente la prestazione.



Il che induce a ritenere superata la prima delle contestazioni mosse alla IN.SO. S.p.A. Ad ogni buon fine, per il caso possano permanere dubbi in proposito, in ossequio al principio del favor participationis, devono essere chiesti chiarimenti alla IN.SO. S.p.A. in relazione al titolo di partecipazione alla progettazione del Dott. Geol. Gianni Focardi.

D.4. Occorre a questo punto verificare se, nella fattispecie, sia ammissibile la (ri)attivazione del soccorso istruttorio, sul piano formale, in relazione al pregresso esercizio dello stesso soccorso e, sul piano sostanziale, perché la IN.SO. chiarisca se il Dott. Geol. Gianni Focardi sia un progettista indicato, ed in caso affermativo integri la relativa dichiarazione e presenti la dichiarazione di impegno a costituire il raggruppamento preposto alla progettazione congiuntamente sottoscritta oltre che dalla GPA Ingegneria S.r.l. e dalla Studio Valle Progettazioni S.r.l., dal Dott. Geol. Gianni Focardi.

Sotto il primo profilo, si ritiene che il soccorso istruttorio possa essere riaperto nel caso in cui la Commissione di gara non abbia specificamente indicato al concorrente quali elementi integrare e quali dichiarazioni rendere al fine di superare le irregolarità essenziali dell'offerta. Infatti, la norma che ha introdotto il soccorso istruttorio allargato, puntualmente riprodotta dal disciplinare di gara, al fine di scongiurare l'esclusione di concorrenti che sono incorsi in errore ma sono in possesso dei requisiti sostanziali di partecipazione alla gara ed hanno presentato un'offerta rituale ed ammissibile, stabilisce che: "in tal caso la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate e o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere".

Pertanto, la stazione appaltante, e per essa la Commissione di gara, deve indicare al concorrente gli elementi da integrare e le dichiarazioni da presentare per regolarizzare la partecipazione alla gara.

Appaiono estensibili alla fattispecie i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa circa la necessaria corrispondenza che deve sussistere tra il preavviso di provvedimento negativo ed il provvedimento finale, nel senso che quest'ultimo non può fondarsi su ragioni diverse da quelle contestate nel preavviso.

Quindi, poiché il soccorso istruttorio è stato in precedenza attivato per profili differenti da quelli contestati nel presente procedimento, e segnatamente per consentire alla IN.SO. di presentare la dichiarazione del Dott. Geol. Gianni Focardi relativa alla insussistenza di cause di esclusione, deve ritenersi non solo consentita ma doverosa l'integrazione del soccorso istruttorio.

Inoltre, alla luce dei principi di recente affermati dalla giurisprudenza, l'esclusione non può essere comminata allorché il concorrente, attraverso uno specifico invito in tal senso, non sia stato posto nelle condizioni di regolarizzare e sanare tutte le irregolarità essenziali riscontrate.

D'altra parte è evidente che, dinanzi a irregolarità di natura formale, ascrivibili alla formulazione della disciplina di gara, come quella concernente il mancato inserimento del geologo nel gruppo di progettazione e quindi nel relativo raggruppamento incaricato dal concorrente, sussiste l'interesse dell'amministrazione ad acquisire ogni elemento che consenta di addivenire alla regolarizzazione dell'offerta.

Sotto il secondo profilo, la latitudine del soccorso istruttorio a pagamento risulta essere tale da ricomprendere ogni e qualsivoglia irregolarità essenziale relativa alle dichiarazioni e agli elementi dell'offerta, ivi compreso il formale inserimento del geologo già indicato in gara nel raggruppamento incaricato della progettazione, con conseguente integrazione delle relative dichiarazioni.

Infatti, le uniche ipotesi di irregolarità non sanabili sono quelle previste dall'art. 46, comma 1 bis, del Codice concernenti l'incertezza assoluta sul contenuto e sulla provenienza dell'offerta, ovvero il difetto di integrità del plico che contiene la documentazione di gara, che sia tale da far ritenere in concreto violato il principio di segretezza delle offerte.

Nella fattispecie la regolarizzazione formale della composizione del raggruppamento si impone e comunque risulta ammissibile e doverosa anche per ulteriori ragioni.

Infatti, nel contesto di un appalto integrato, la costituzione del raggruppamento temporaneo dei progettisti risponde all'unica funzione di consentire ai professionisti che lo compongono di cumulare i rispettivi requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Inoltre, non assumendo la veste di concorrente, il raggruppamento temporaneo di progettisti esterni non deve stipulare alcun contratto con la stazione appaltante e conseguentemente non deve assumere un impegno in tal senso che risulterebbe privo di rilievo.

Infine, nel caso in esame, la lex specialis stabiliva che i requisiti speciali richiesti ai progettisti fossero dimostrati con esclusivo riferimento a servizi svolti da ingegneri o da architetti.

Ciò denota la natura formale della irregolarità relativa al mancato inserimento del geologo nel raggruppamento indicato per la progettazione. Geologo che, come è stato già sottolineato, ha redatto la relazione geologica del progetto definitivo e risulta far parte della struttura preposta alla progettazione esecutiva in caso di aggiudicazione.

In ordine alla possibilità di emendare l'irregolarità essenziale costituita (anche) dalla mancata indicazione

del geologo si è di recente pronunciato il TAR Campania Napoli-Sezione Prima con sentenza 30 marzo 2016, n. 1630, nella quale si evidenzia che tale omissione può essere sanata mediante ricorso all'istituto del soccorso istruttorio, secondo la più estesa latitudine assegnata a tale istituto dalla novella degli articoli 38 (con l'aggiunta del comma 2 bis) e 46, (con l'aggiunta del comma 1 ter) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

D.5. In ultimo, in ossequio al principio di economicità dei mezzi giuridici e per garantire la celere definizione del procedimento, occorre confutare gli ulteriori rilievi formulati dalla Cerrutti S.r.l. al fine di verificare se gli stessi possano autonomamente condurre alla esclusione della IN.SO. S.p.A. ovvero comportare una richiesta di chiarimenti e/o integrazioni.

La prima delle questioni sollevate dalla Cerrutti S.r.l. riguarda la mancata indicazione da parte della IN.SO. di un ingegnere in possesso dell'abilitazione antincendio.

In proposito il disciplinare di gara stabiliva che del gruppo di progettazione facesse parte un "ingegnere abilitato alla progettazione strutturale-sicurezza-antincendio".

Tuttavia, il modulo di cui all'allegato P, relativo alle dichiarazioni che dovevano essere rese dai progettisti esterni, non conteneva alcun riferimento al tecnico in possesso dell'abilitazione antincendio. Tanto è vero che tale dichiarazione non è stata resa in gara né dai progettisti incaricati dalla IN.SO. S.p.A., né da quelli indicati dalla Cerrutti S.r.l..

Con la conseguenza che, se la censura fosse fondata, l'amministrazione dovrebbe escludere sia l'uno che l'altro concorrente, a seguito dell'eventuale esito negativo del soccorso istruttorio da riattivare anche a tal fine.

Peraltro, l'infondatezza di tale censura emerge da un'ulteriore considerazione.

Il D.M. 20 dicembre 2012, che detta disposizioni in materia di sicurezza antincendio per la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione antincendio, contempla al punto 1 del relativo allegato, due figure professionali: il tecnico abilitato (definito come il "professionista iscritto in albo professionale che opera nell'ambito delle proprie competenze") ed il professionista antincendio (definito come "professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze e che è iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139").

Ora, la clausola del disciplinare, per come formulata, non può che riferirsi alla figura del tecnico abilitato che altro non è che il professionista, ingegnere o architetto, iscritto nel relativo albo professionale che opera nell'ambito delle sue competenze.

Diversamente il disciplinare avrebbe fatto riferimento alla figura del professionista antincendio e richiesto a tal fine l'iscrizione negli appositi elenchi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, tenuti dal Ministero dell'Interno.

Ad ogni buon fine la stazione appaltante, con riferimento a quanto previsto dall'organigramma presentato dalla IN.SO. S.p.A., ha accertato che il Prof. Ing. Paolo Spinelli, indicato come ingegnere abilitato alla progettazione antincendio, possiede anche il titolo di "professionista antincendio" in quanto iscritto al n. PO00207I00011 nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'Interno.

D.6. La Cerrutti ha infine sottolineato che il disciplinare di gara stabiliva che la dichiarazione di offerta economica e i relativi elaborati dovevano essere sottoscritti a pena di esclusione dal concorrente e dal progettista qualificato indicato o associato.

Pertanto, poiché l'offerta economica e gli allegati computi non sono stati sottoscritti dal Dott. Geol. Gianni Focardi, indicato come geologo, la IN.SO. S.p.A. avrebbe dovuto essere estromessa dalla procedura. Il rilievo naturalmente varrebbe a maggior ragione nel caso in cui, a seguito del soccorso istruttorio il geologo fosse inserito nel raggruppamento temporaneo incaricato della progettazione dalla IN.SO. S.p.A.. Tuttavia, in disparte ogni considerazione sull'effettiva portata della clausola che estende l'onere di sottoscrizione a soggetti diversi dal concorrente, l'omessa sottoscrizione dell'offerta economica e dei correlati documenti da parte di uno dei progettisti indicati costituisce irregolarità essenziale sicuramente sanabile. In tal senso si è già pronunciata l'ANAC con determina 8 gennaio 2015 recante "Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2 bis, e dell'art. 46, comma 1 ter, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 in materia di Codice degli Appalti". In particolare l'Autorità ha rilevato che "la sottoscrizione costituisce ... un elemento essenziale; tuttavia non impattando sul contenuto e sulla segretezza dell'offerta la sua eventuale carenza si ritiene sanabile. Infatti, ferma restando la riconducibilità dell'offerta concorrente (che escluda l'incertezza assoluta sulla provenienza) dal combinato disposto dell'art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter del Codice, risulta ora sanabile ogni ipotesi di mancanza incompletezza o irregolarità (anche) degli elementi che devono essere prodotti dai concorrenti in base alla legge (al bando o al disciplinare di gara), ivi incluso l'elemento della sottoscrizione, dietro pagamento della sanzione prevista nel bando". L'omissione risulta sanabile a maggior ragione se si considera che l'offerta economica è stata regolarmente sottoscritta dal concorrente e dai legali rappresentanti delle società di ingegneria costituenti il

pg 10

raggruppamento formalmente incaricato della progettazione e che il geologo aveva già convenuto il compenso per la sua prestazione con la GPA Ingegneria S.r.l..
In definitiva la IN.SO. S.p.A. deve essere invitata a sanare anche tale irregolarità in quanto suscettibile di essere considerata essenziale.
Tutto ciò premesso e considerato.

PROPONE

- di riattivare il procedimento di soccorso istruttorio al fine di invitare la IN.SO. S.p.A.:
 - a) a chiarire il titolo di partecipazione alla progettazione del Dott. Geol. Gianni Focardi e quindi se il medesimo, come dichiarato nell'allegato P, debba essere considerato "progettista indicato e incaricato dall'impresa" come "libero professionista individuale", mandante dal raggruppamento di progettisti capeggiato dalla GPA Ingegneria S.r.l.;
 - b) ad integrare la dichiarazione concernente l'indicazione del raggruppamento temporaneo di progettisti esterni prodotta in gara e a presentare la dichiarazione di impegno a costituire il raggruppamento incaricato della progettazione, congiuntamente sottoscritta, oltre che dai legali rappresentanti della GPA Ingegneria S.r.l. e dello Studio Valle Progettazioni S.r.l., dal Dott. Geol. Gianni Focardi;
 - c) ad integrare la dichiarazione di offerta economica ed i relativi allegati con la sottoscrizione del Dott. Geol. Gianni Focardi.
- di rimettere gli atti a tal fine alla Commissione di gara;
 - con riserva di formulare, ad esito dell'integrazione del soccorso istruttorio, la definitiva proposta sui provvedimenti che dovranno essere assunti in ordine alla ammissione o esclusione della IN.SO. S.p.A. dalla procedura e alla conferma o all'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto in sua favore.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Ing. Paolo Alterio

